



Decreto Dirigenziale n. 517 del 23/11/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA "ACQUAROLA" NEL COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO (SA) - ART.4, COMMA 1, L.R.26/2012 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. la legge regionale 09.8.2012, n.26 e s.m.i., all'art.4, comma 1, prevede l'istituzione di centri di recupero della Fauna selvatica, aventi le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti ai sensi dell'art.4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n.157;
- b. Il Consiglio Regionale nella seduta del 14 marzo 2012 ha approvato il regolamento n°4 del 30 marzo 2012 *"Regolamento per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica"*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 10 aprile 2012 n.22.;
- c. il Dr. Luigi Zicarelli in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II ha prodotto istanza, assunta al protocollo generale della Regione Campania in data 10.03.2015 prot. n°163759, per essere autorizzato ad istituire un centro di recupero "Acquarola" nel Comune di Mercato S. Severino (SA) di primo livello per la fauna selvatica avente la finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti;
- d. con nota del 02.07.2015 acquisita al protocollo col n°0457906, a seguito di richiesta dell'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia, il sig. Dr. Luigi Zicarelli, ha presentato la documentazione integrativa così come stabilito dal regolamento n°4 del 30 marzo 2012 *"Regolamento per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica"* ;

PRESO ATTO che

- a. l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Nazionale, con nota n.24335 del 04.06.2015 acquisita al protocollo col n°0387321 del 05.06.2015 , previo esame della documentazione inviata con nota dell'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia n.0284420 del 24.04.2015, ha espresso parere favorevole alla concessione del CRAS di 1°livello;
- b. l'UOD 02 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, con nota n.776366 del 13.11.2015 acquisita al protocollo dell'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia col n°0783679 del 16.11.2015, previo esame della documentazione inviata, ai sensi dell'art.4 del regolamento n°4 del 30 marzo 2012 *"Regolamento per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica"*, con nota n.0727538 del 28.10.2015, ha espresso parere favorevole alla concessione del CRAS;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione pervenuta risulta che:

- a. la struttura del centro di recupero "Acquarola" possiede i requisiti funzionali e dimensionali previsti e relativo al soccorso del livello per il quale si richiede l'autorizzazione (*comma 1 lett. a) dall'art.5 del regolamento 4/2012*);
- b. l'istanza così come previsto dal comma 4 dell'art.4 del regolamento citato in precedenza contiene, tra l'altro, le generalità e i requisiti previsti del direttore sanitario, dr. Gianbenedetto Ghiurmino nato a Savona il 17.07.1961, responsabile della gestione sanitaria della struttura, e del personale impiegato (certificazioni attestante il possesso dei requisiti di esperienza biennale);
- c. a tutt'oggi i centri di recupero della Fauna istituiti sul territorio risultano insufficienti a soddisfare tutte le richieste di intervento;
- d. il contesto territoriale di competenza e della zona di ubicazione dell'istituendo CRAS risulta sprovvisto di tali strutture;
- e. la documentazione prodotta è conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e che la struttura utilizzata è idonea a tale scopo;

RITENUTO pertanto di poter provvedere al rilascio della autorizzazione al Dr. Luigi Zicarelli in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II ad istituire, nel Comune di Mercato S. Severino (SA), un centro di recupero

“Acquarola” di primo livello per la fauna selvatica avente la finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti, sito ai sensi dell'art. dell'art.4 della L.R. 26/2012 e s.m.i.;

VISTI

- la legge 157/92 e s.m.i.;
- l'art. 4 della L.R. 26/2012;
- legge regionale 06.09.2013, n.12;
- il regolamento n°4 del 30 marzo 2012;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. per i centri di recupero animali selvatici;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa che si intende approvato ed integralmente riportato nel seguente dispositivo:

1. di autorizzare il dr. Luigi Zicarelli in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II, ad istituire, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge Regionale n°26 del 9 agosto 2012 e s.m.i., un centro di recupero della Fauna selvatica di primo livello, avente le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti, in località Acquarola del Comune di Mercato S. Severino (SA);
2. di subordinare la validità della presente autorizzazione alla osservanza di quanto stabilito dalla legge regionale 26/2012 e s.m.i. e alla osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto del regolamento n°4 del 30 marzo 2012 “*Regolamento per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica*”, ed in particolare alle seguenti prescrizioni:
 - a) la struttura medico-veterinaria dovrà essere in grado di far fronte anche a difficili patologie e diretta da un medico veterinario;
 - b) la cura e la degenza degli animali, finalizzate alla loro reimmissione in natura, dovrà aver luogo in condizioni di benessere fisiologico ed etologico, nel rispetto dei tempi eventualmente necessari per la riabilitazione alla vita selvatica;
 - c) le caratteristiche strutturali devono essere adeguate alle esigenze delle singole specie che possono esservi ricoverate;
 - d) la liberazione degli animali recuperati (dal punto di vista sanitario, fisico e comportamentale ed in grado di condurre vita libera) deve essere eseguita previo il marcaggio operato da personale tecnico autorizzato dall'I.S.P.R.A.;
 - e) per tutte le specie di fauna selvatica autoctona particolarmente protette, individuate al comma 1 dell'art.2 della Legge 157/92 non possono essere effettuati rilasci durante il periodo riproduttivo della specie, tranne per i soggetti giovani (un anno).
 - f) Il rilascio di soggetti appartenenti a specie migratrici deve essere effettuato quando la specie in oggetto è presente sul territorio;
 - g) I soggetti di provenienza nota sono rilasciati nella località di ritrovamento o, qualora ciò non fosse possibile, in ambienti che costituiscono l'habitat adeguato alla specie;
 - h) assicurare agli animali e al personale, le migliori condizioni di benessere e salute e il rispetto degli standard igienici per le strutture, gli accessori, gli alimenti e per la gestione dei rifiuti;
 - i) garantire il controllo veterinario degli animali ricoverati dotandosi di un ambulatorio veterinario;
 - j) trasmettere alla Giunta Regionale l'UOD Pesca Acquacoltura e Caccia e alla Provincia di competenza e entro il mese di gennaio la relazione annuale dettagliata, con cadenza annuale, sulle attività svolte di cui all'art. 5 del regolamento n°4/2012;

3. Il responsabile del centro è tenuto altresì a provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero di un registro di carico e scarico, vidimato dall'area di sanità pubblica veterinaria dell'ASL competente per territorio, per il controllo della detenzione e della mobilità degli animali nel quale deve essere riportato per ogni animale ricoverato:
- a) numero progressivo di identificazione del soggetto (specie, sesso, età, peso);
 - b) data arrivo,
 - c) dati anagrafici della persona che consegna l'animale,
 - d) località di ritrovamento,
 - e) numero progressivo di identificazione del soggetto,
 - f) dati di identificazione del soggetto (specie, sesso, età, peso),
 - g) motivo del ricovero,
 - h) destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento),
 - i) rapporto sulle eventuali attività di pronto soccorso;
 - j) rapporto dell'eventuale trasferimento e tempi;
 - k) rapporto sulle eventuali cure e sulla degenza,
 - l) data, località e modalità di liberazione,
 - m) soggetto abilitato alla liberazione ed eventuale numero identificazione I.S.P.R.A.,
 - n) data e causa decesso,
 - o) vietare ad estranei l'accesso alle aree ove siano presenti animali in recupero;

La presente concessione **ha validità di cinque anni dalla data di rilascio** e potrà essere rinnovata in seguito a nuova istanza presentata dal legale rappresentante del Centro entro i tre mesi che precedono la scadenza;

La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente decreto e dalla legge regionale 26/2012 e s.m.i. e il regolamento n°4 del 30 marzo 2012 "*Regolamento per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica ..*", comporta la revoca della concessione.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa:

- all'Assessore all'Agricoltura, per conoscenza;

e, per competenza:

- al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II;
- all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC, ai fini della pubblicazione, ai sensi del D. lgs.vo n. 33/2013 artt. 26 e 27;
- all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio XIII Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali".

Antonio CAROTENUTO